



Comitato Genitori
dell'Istituto scuole comunali
Cugnasco-Gerra
6516 Cugnasco

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI ISTITUTO SCUOLE COMUNALI CUGNASCO-GERRA

BASI LEGALI

1. Legge della scuola (1 febbraio 1990)
2. Regolamento di applicazione delle Legge della scuola (19 maggio 1992)
3. Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (7 febbraio 1996)
4. Regolamento di applicazione della legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare (3 luglio 1996)

ASSEMBLEA

Art. 1 (Scopo): L'Assemblea dei genitori ha lo scopo, in qualità di organo di rappresentanza, di partecipare alla vita dell'istituto scolastico.

Art. 2: L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti all'Istituto Scuole comunali di Cugnasco-Gerra.
La costituzione avviene previa informazione della direzione dell'istituto ai genitori.

Gli organi dell'assemblea informano tempestivamente la direzione sulle decisioni adottate.

- Art. 3 (Compiti):** L'Assemblea dei genitori:
- a) Approva il proprio regolamento e sue eventuali modifiche.
 - b) Elegge il Comitato e la commissione di revisione.
 - c) Delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono.
 - d) Annualmente delega al Comitato genitori i seguenti compiti:
 - 1- Formulare all'attenzione degli organi dell'Istituto le richieste dei genitori.
 - 2- Esprimere l'opinione dei genitori nelle consultazioni.
 - 3- Promuovere serate informative per approfondire la conoscenza dei vari problemi inerenti le scuole e collaborare nell'attività culturale e sociale dell'Istituto.
 - 4- Organizzare in collaborazione con la Direzione dei doposcuola dopo l'orario scolastico.
 - 6- Designare i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.

Art. 4 (Riunioni): L'Assemblea ordinaria si riunisce entro sei settimane dall'inizio dell'anno scolastico dietro convocazione del Comitato. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno. L'Assemblea deve essere convocata almeno dieci giorni prima. I lavori Assembleari sono diretti da un presidente del giorno. L'Assemblea può riunirsi anche in forma straordinaria su richiesta del Comitato o di almeno 10 membri.

Art. 5 (Delibere): L'Assemblea può deliberare, per quanto concerne le trattande all'ordine del giorno, se è presente almeno 1/5 dei membri. In caso d'insufficienza del numero dei membri presenti, l'Assemblea può essere riconvocata a seduta stante entro 15 minuti. In tal caso essa è valida qualunque sia il numero dei membri presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti. In caso di parità decide il voto del presidente del giorno.

Art. 6 (Diritto di voto): Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto a un voto indipendentemente dal numero dei figli che frequentano l'Istituto.

Art. 7 (Espressione del voto): Di regola il voto è espresso in forma palese. Su richiesta anche di un solo membro, il voto deve essere espresso a scrutinio segreto.

Art. 8 (Elezioni): Le candidature dei membri del Comitato devono essere presentate per iscritto o verbalmente al presidente uscente prima dell'Assemblea o, al più tardi, all'inizio della trattanda. I candidati devono dichiarare l'accettazione o meno della candidatura. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. I rappresentanti dei genitori sono eletti per un anno scolastico dall'Assemblea entro le prime sei settimane di scuola e sono sempre rieleggibili.

COMITATO

Art. 9 (Composizione): Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresentanza verso i terzi. Il Comitato è composto da 7 a 10 membri con almeno la rappresentanza di 1 membro della scuola dell'infanzia. I membri del Comitato rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili. Nel suo interno, elegge il presidente, il vicepresidente, il segretario e il cassiere.

Art. 10 (Compiti): Il comitato:

- a) Attua le decisioni prese dall'Assemblea.
- b) Formula proposte da sottoporre all'Assemblea.
- c) Convoca le Assemblee.
- d) Rende conto all'Assemblea dell'attività svolta.
- e) Si fa interprete, attraverso i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, dei pareri espressi dall'Assemblea.
- f) Collabora con la Direzione per l'organizzazione di doposcuola.

Art. 11 (Presidenza): Il Comitato è presieduto da un presidente che:

- a) Convoca le riunioni del Comitato.
- b) Dirige e coordina l'attività del Comitato.
- c) Detiene doppio voto in caso di parità di votazione.

Art. 12 (Finanze): L'esplicazione dei compiti amministrativi e le attività dell'Assemblea sono finanziate mediante contributi diversi ed eventuali altre entrate.

Art. 13 (Entrata in vigore): Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2010/2011.

Art. 14: Per tutto quanto non citato nel presente regolamento fanno stato i dispositivi di legge citati nelle basi legali.

Approvato dall'Assemblea del 27 settembre 2010

Il presidente

Bacciarini Patrizia

Il segretario

Fratessa Ramona

Visto e approvato dall'ispettore scolastico.

Data

.....

Firma

.....